

N. 4138/16	Sen.
N. 3651/16	Rep.
N. _____	F.N.



### Corte d'Appello di Milano

SEZIONE 02

R.G: 669/2016

All'udienza collegiale del giorno 09/11/2016 ore 12:00

**PRÉSIDENTE** Dr. SBORDONE ANGIOLA MARIA ROSARIA  
**Giudice/Consigliere** Dr. SCHIAFFINO GABRIELLA ANNA MARIA  
**Giudice/Consigliere** Dr. BECCARINI CRESCENZI GIOVANNA

**Relatore**

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto e del P.M. Dr

Preliminarmente il Presidente sostituisce quale relatore della

causa il G.R. Dr. \_\_\_\_\_

il G.R. Dr. \_\_\_\_\_

Cronologico n.

Camera Cons. del

Chiamata la causa

*è* <sup>Attore principale</sup> *Garavito di cost*  
<sub>Convenuto principale</sub>

<sup>IN QUALITA' DI EREDE DELLA SIG.RA</sup>  
 Avv. BOFFOLI MADDALENA *di cost*

Avv. \_\_\_\_\_

*è presente*

N. 669/16 R.G.A.  
Li. 9.11.2016

Per l'appellante / gli appellanti è comparso l'Avv. \_\_\_\_\_ in sostituzione  
dell'Avv. \_\_\_\_\_

Per l'appellato / gli appellati è comparso l'Avv. \_\_\_\_\_ in sostituzione  
dell'Avv. \_\_\_\_\_

I procuratori presenti ribadiscono le proprie conclusioni come da rispettivi atti introduttivi ed illustrano oralmente i rispettivi argomenti.

LA CORTE

dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la decisione

IL CANCELLIERE

IL PRESIDENTE

Successivamente ad ore 13.00 il Collegio, come sopra composto, rientra in aula ed alla presenza delle parti dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza che viene allegata al presente verbale.

IL CANCELLIERE

IL PRESIDENTE

R.G. n. 669/2016

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO  
SEZIONE SECONDA CIVILE

composta dai magistrati

Angiola Maria Rosaria Sbordone

Presidente

Gabriella Anna Maria Schiaffino

Consigliere

Giovanna Beccarini Crescenzi

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa civile n. 669/2016 R.G. promossa in grado d'appello da

in qualità di erede di

il proc. dom. avv. Maddalena Boffoli, Via Santo Spirito, 3 Milano

con

contro

-appellante-

tempore, con il proc. dom. avv.

in persona del legale rappres. pro

-appellato-

OGGETTO: risarcimento danni.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

premesso che con atto di citazione notificato il 25 gennaio 2016 in qualità di erede di ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 14811/2015, depositata il 29 dicembre 2015 con la quale sono state rigettate le domande proposte dall'attore, attuale appellante, volte a ottenere la condanna di al pagamento della somma di € 6000,00, pari all'importo di due assegni sottratti durante il ricovero della madre presso la struttura gestita dal convenuto; che l'appellante ha chiesto, in riforma, l'accoglimento delle domande avanzate in primo grado e la condanna dell'appellato al pagamento del predetto importo, oltre rivalutazione e interessi;

che il Tribunale a sostegno della decisione assunta, riconosciuta la legittimazione attiva dell'attore, ha rilevato che:

non aveva affatto dimostrato la presenza degli assegni trafugati all'interno dell'armadietto posizionato nella stanza occupata dalla madre, né le modalità dell'evento delittuoso;

a diversa conclusione non conduceva la documentazione relativa al procedimento penale, dalla quale emergeva che gli assegni erano stati portati all'incasso da soggetto di cui si ritenne che li avrebbe ricevuti a sua volta da altro soggetto imputato nel procedimento penale conclusosi con la sentenza di condanna n. 2195/15,

Causa n. 669/2016 r.g.



nel periodo marzo - giugno 2010 era alle dipendenze di \_\_\_\_\_, società appaltante del servizio di supporto all'assistenza infermieristica;

rilevato in primo luogo che deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame;

che l'art.342 c.p.c. richiede che il contenuto dell'atto d'appello sia espresso in modo chiaro e immediatamente percepibile dalla Corte, sì da consentirle di circoscrivere l'oggetto del riesame richiesto, imponendo all'appellante di accompagnare all'enunciazione volitiva l'illustrazione argomentativa volta a contrastare le ragioni adottate dal primo giudice;

che nella specie l'appellante adeguatamente argomenta in merito alla non corretta valutazione degli elementi emersi in sede penale, alla sussistenza del rapporto di lavoro, alla mancata ammissione delle istanze istruttorie con le quali si intendeva dimostrare tale circostanza, alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'appellato;

che non può neppure condividersi quanto sostenuto da quest'ultimo in merito alla mancata impugnazione della statuizione con la quale il Tribunale ha escluso che fosse stata fornita la prova del fatto che gli assegni erano riposti nell'armadietto;

che infatti \_\_\_\_\_ richiamando le risultanze di tutta la documentazione in atti, compresa quella relativa al procedimento penale, propone una ricostruzione tutt'altro che diversa dei fatti, la medesima dedotta in primo grado, evidenziando come erroneamente il primo giudice l'abbia disattesa sulla scorta delle mere dichiarazioni rese dall'imputato;

ritenuto che l'appello sia fondato e meriti accoglimento;

ricordato che vi è separazione tra il giudizio civile e quello penale e che il giudicato penale non può assumere rilievo nel giudizio civile, iniziato, come nella specie, prima della sentenza penale di primo grado;

ritenuto dunque che è consentita a questa Corte un'autonoma valutazione dei fatti di causa, sia pure utilizzando elementi emersi nel corso del giudizio penale;

rilevato che effettivamente solo nell'informazione di garanzia viene contestato a Ditai il furto aggravato dall'abuso di prestazione lavorativa, mentre nel decreto di rinvio a giudizio il reato contestato è quello di ricettazione;

che in sede di interrogatorio avanti alla \_\_\_\_\_ delegata da \_\_\_\_\_, dopo aver negato che nel periodo maggio giugno 2010, quello nel corso del quale è avvenuta la sottrazione dei titoli, stesse lavorando e aver affermato che invece stava svolgendo tirocinio per la riqualifica ad \_\_\_\_\_ per conto della \_\_\_\_\_ diede la versione dei fatti riportata nella sentenza impugnata, dichiarò cioè: *... un giorno stavo passando per \_\_\_\_\_ ho notato due persone scaricare delle borse da un'autovettura e in quel frangente ho sottratto una busta di plastica dell'Esselunga, accanto a una delle borse, pensando che vi fossero degli alimenti senza che le persone se ne accorgessero. All'interno della busta c'era della biancheria sporca, delle lettere, due assegni e 20 euro in contanti;*

che, come si legge nella sentenza penale di condanna, l'imputato nel corso del dibattimento spiegò che aveva falsificato le firme ricalcandole dalle lettere rinvenute nella predetta borsa;

che sulla scorta della versione dei fatti fornita da \_\_\_\_\_ il Tribunale ha riqualificato i fatti contestati ritenendo sussistente il furto semplice, ai sensi dell'art. 624 c.p.;

che, tuttavia la spiegazione fornita dall'imputato non appare attendibile e idonea a dimostrare che il possesso sia stato acquisito nelle circostanze da lui indicate;

che innanzitutto del tutto generica è la ricostruzione delle circostanze di fatto in cui egli avrebbe perpetrato il furto all'esterno della struttura: manca l'indicazione specifica del momento in cui il fatto sarebbe avvenuto, dell'ora, delle caratteristiche dell'auto e delle persone cui avrebbe sottratto il bene, siccome delle lettere che, ai fini di essere utilizzate per la falsificazione della firma, sarebbero dovute essere per così dire ufficiali e contenere sia il nome che cognome della *de curis*, né è dato capire perché Lamperti avrebbe dovuto conservare lettere non a lei dirette, ma da lei sottoscritte assieme ai titoli di credito, né come abbia potuto immaginare che il soggetto autorizzato ad emettere agli assegni fosse lo stesso che aveva sottoscritto quelle lettere;

che l'attendibilità dell'imputato risulta smentita dalla dichiarazione del direttore generale dell'appellata, dalla quale emerge che egli non stava svolgendo il tirocinio, siccome dichiarato, ma lavorava alle dipendenze di società appaltatrice di servizi di assistenza infermieristica;

che la versione dell'imputato appare ancor meno credibile se si considera che la sottrazione della busta contenente, secondo la sua versione, oltre agli assegni, anche indumenti, lettere e denaro contante - non poteva certo sfuggire a coloro che la stavano caricando sull'auto e, nonostante ciò, nulla venne denunciato o segnalato e l'unico bene di cui fu constatata la sottrazione, peraltro tempo dopo il loro incasso e solo a seguito dell'accesso al servizio *home banking*, furono i due assegni, staccati dal libretto rimasto all'interno dell'armadietto;

che è ben vero che tale ultima circostanza risulta dalla denuncia sporta dall'appellante, tuttavia quanto in essa indicato acquista attendibilità sulla scorta degli altri elementi di fatto risultanti agli atti: la circostanza che effettivamente Ditail prestasse servizio all'interno della struttura appellata, la riproduzione della firma di traccia spiegabile solo attraverso la conoscenza diretta dell'identità della derubata e l'accesso ai suoi documenti, l'emergere dei fatti solo a distanza di tempo, ciò che si giustifica proprio con la sottrazione solo di due moduli all'interno del blocchetto rimasto regolarmente conservato all'interno dell'armadietto;

che, così operata la ricostruzione dei fatti, deve essere riconosciuta la responsabilità della struttura che risponde a titolo contrattuale, ai sensi degli artt. 1783 e ss. c.c. della custodia dei beni dei clienti e inoltre ai sensi dell'art. 1228 c.c., posto che l'imprenditore che si avvale per l'esecuzione della prestazione dell'opera di terzi risponde dei fatti colposi o dolosi di questi ultimi;

che non ritiene la Corte che a riguardo sia configurabile un concorso di colpa della paziente, non apparendo imprudente e invece comprensibile la condotta di una persona anziana che, costretta a rimanere ricoverata presso una struttura di assistenza per un periodo di tempo a priori non determinato, si affidi all'organizzazione del centro e ritenga di portare con sé beni personali, tanto più se, come allegato e non contestato e come del resto usualmente avviene, abbia a sua disposizione un mobiletto ove adeguatamente riporti;

che oltretutto nella specie, trattandosi di titoli di credito, il mero loro impossessamento non determinava di per sé il danno, essendo invece necessaria l'ulteriore attività di abusivo e credi-

bile loro riempimento, ciò che ragionevolmente non ci si aspetta da parte di coloro che sono scelti per essere adottati alla cura di persone fragili, perché malate o anziane;

che dunque, apparendo ogni altra valutazione superflua o ultronea, in accoglimento delle domande proposte da Berticelli e in totale riforma della sentenza impugnata, l'appellato va condannato a pagare all'appellante, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 6000,00, oltre la rivalutazione monetaria in base agli indici nazionali ISTAT per i prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati a decorrere dalla data dell'incasso dei titoli e fino alla data odierna e gli interessi legali da calcolare con identica decorrenza e fino al saldo effettivo sulle somme capitali anno per anno così rivalutate e infine su quella dovuta alla data della presente sentenza;

che soccombente, va condannato a rimborsare a le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo;

che, valutato le ragioni della decisione anche in rapporto alle risultanze del giudizio penale, non si ravvisano i presupposti per la chiesta condanna dell'appellato ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;  
P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria eccezione ed istanza, così decide:

- in riforma della sentenza n. 14811/2015 del Tribunale di Milano,

condanna a pagare a , a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 6000,00, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, come precisato in motivazione;

condanna a rimborsare a le spese legali del doppio grado di giudizio, liquidate, quanto al giudizio svoltosi innanzi al Tribunale, in € 214,00 per spese ed € 3800,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge, quanto alla presente fase di gravame, in € 382,50 per spese ed € 4000,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il 9 novembre 2016

IL CONSIGLIERE REL

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Daniele DEISELLI  
Daniele Deiseelli

IL PRESIDENTE

CORTE D'APPELLO di MILANO  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI - 9 NOV 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Daniele DEISELLI  
Daniele Deiseelli